

Oltre agli enti locali anche le regioni (Calabria e Sardegna) si stanno adeguando alla legge 102/2009

Stabilizzazioni, la strada è in salita

La procedura è discrezionale. E valgono i limiti alle assunzioni

DI GIUSEPPE RAMBAUDI

Un numero crescente di comuni e di province sta avviando le procedure di stabilizzazione del personale precario sulla base delle previsioni contenute nella legge n. 102/2009 (la conversione del dl 78) e delle disposizioni dettate da numerose leggi regionali. Occorre in premessa ricordare che non vi è alcun diritto dei dipendenti e dei co.co.co che hanno maturato i requisiti di anzianità ad essere stabilizzati: anche queste disposizioni stabiliscono infatti con molta chiarezza che siamo sempre in presenza di una scelta discrezionale da parte delle singole amministrazioni, che viene esercitata nella programmazione del fabbisogno del personale. Ed ancora che la utilizzazione di questa possibilità è subordinata alla contemporanea presenza di numerosi fattori.

In primo luogo la esistenza del posto vacante in dotazione organica.

In secondo luogo, le stabilizzazioni rientrano nei vincoli dettati alle assunzioni di personale, cioè per gli enti locali non soggetti al patto di stabilità la copertura del turn over, per quelli soggetti

al patto il rispetto dello stesso e per tutte le amministrazioni il non superamento del tetto del 50% nel rapporto tra spesa per il personale e spesa corrente. Ricordiamo anche il vincolo al non superamento del tetto della spesa per il personale (l'anno 2004 per gli enti non soggetti al patto di stabilità e l'anno precedente per quelli soggetti a tale vincolo).

I vincoli alle assunzioni ed alla spesa valgono anche per le stabilizzazioni previste dalle leggi regionali, salvo che per quelle che saranno effettuate sulla base della recente legge n. 3 della regione Sardegna di personale da utilizzare per lo svolgimento di funzioni trasferite dalla regione.

Le disposizioni adottate dalle regioni prevedono generalmente la erogazione di contributi ai comuni che stabilizzano i precari: non vi è però alcuna certezza che queste risorse possano non essere calcolate ai fini della determinazione del tetto di spesa del personale, in particolare nel caso in cui essi non hanno un carattere permanente, come per esempio per le disposizioni della Calabria e di altre regioni dell'Italia meridionale per i lavoratori socialmente utili.

Il dl 78, innovando rispetto alla normativa contenuta nelle leggi finanziarie 2007 e 2008, non consente la stabilizzazione diretta dei precari, ma per i dipendenti a tempo determinato che hanno acquisito l'anzianità triennale per come previsto dalle leggi finanziarie 2007 e 2008 viene prevista la riserva fino al 40% (percentuale elevata al 50% nei comuni che danno vita ad Unioni aventi meno di 20.000 abitanti) nell'ambito dei concorsi pubblici indetti dall'ente.

E inoltre, sia per i lavoratori a tempo determinato che per i co-co in possesso dei requisiti di anzianità (per questi ultimi può essere maturata presso una qualunque amministrazione pubblica) può essere prevista la valorizzazione della loro esperienza in termini di punteggio, sempre però nell'ambito di prove concorsuali pubbliche. Ed ancora, per le professionalità per le quali è sufficiente il semplice possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo, le amministrazioni sono chiamate ad effettuare direttamente le selezioni. Invece alcune norme regionali, in particolare quella della Sardegna, non prevedono alcuna selezione ovvero privilegiano il personale più anziano.

— Riproduzione riservata —

I vincoli alle stabilizzazioni

- Le amministrazioni hanno la possibilità e non l'obbligo
- Il personale deve essere in possesso dei requisiti di anzianità
- I posti devono essere vacanti in dotazione organica
- Si applicano i limiti alle assunzioni ed alla spesa
- Dallo 1.1.2010 sono possibili per i lavoratori subordinati come riserva nei concorsi pubblici o come assegnazione di un punteggio aggiuntivo e per i co.co.co come assegnazione di un punteggio aggiuntivo

